



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "Impianto di trattamento di rifiuti liquidi, ampliamento e ristrutturazione" da realizzarsi in Comune di Vicenza, località zona industriale, presentata da ECOVENETA S.p.A con sede in Vicenza Via della Tecnica 11, in data 20.6.90, perfezionata in data 19.9.90;

VISTI i chiarimenti trasmessi dalla stessa ECOVENETA, S.p.A. in data 12.11.91 e 15.11.91;

VISTO il parere formulato in data 31.7.91. dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da ECOVENETA, nonché l'integrazione di cui al verbale del 30 aprile 92, formulata a seguito di supplemento di istruttoria;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:
preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante l'ampliamento e ristrutturazione di un impianto

di trattamento di rifiuti tossico-nocivi, con le seguenti linee di trattamento: a) linea trattamento cromati; b) linea trattamento cianuri; c) linea impianto chimico fisico; d) linea trattamento biologico; e) linea disidratazione fanghi;

osservato che:

- non sussistono vincoli ambientali e paesaggistici nel sito interessato dall'intervento;
- in merito ai rapporti di funzionalità esistenti tra l'opera in programma, le opere esistenti, quelle in corso e quelle già programmate ad essa direttamente connesse, il servizio offerto dal proponente risulta ancora carente se rapportato alla produzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi della Regione Veneto;

valutato che:

- i documenti esaminati forniscono una informazione tecnica dettagliata dei processi tecnologici previsti nell'impianto;
- lo studio di impatto ambientale in ogni sua parte e le analisi di previsione degli impatti sono da ritenere sufficienti per la previsione degli effetti nel medio e lungo periodo;
- l'impatto ambientale prodotto dall'intervento in programma può essere ricondotto ad entità accettabili;
- in particolare il complesso delle emissioni dell'impianto nell'ambiente non comporta, in condizioni di normale funzionamento, modifiche significative dei preesistenti livelli di qualità ambientale;
- gli interventi di mitigazione degli impatti previsti in progetto si ritengono efficaci nelle condizioni di maggior rischio anche in relazione alle esigenze di monitoraggio ambientale;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota del 27.11.90 della Regione Veneto con cui si trasmette il parere, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente, favorevole subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i parametri da controllare al momento del ricevimento dei rifiuti devono essere, a seconda del tipo di rifiuti, quelli previsti dal



Il Ministro dell' Ambiente

- regolamento di fognatura per i limiti di accettabilità del refluo trattato;
- prima dell'avvio dell'impianto deve essere presentata alla Regione Veneto, Dipartimento Ambiente, l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura rilasciata dal Comune di Vicenza; lo scarico dei reflui in fognatura dovrà avere caratteristiche tali da rispettare i limiti di TAB A della L. 319/86;
 - il pozzetto di raccolta delle acque bianche deve essere realizzato in modo da consentire che le acque di prima pioggia raccolte dai piazzali possano essere inviate ad idoneo pozzetto dal quale potranno essere scaricate in fognatura comunale solo una volta che sia verificato il rispetto dei limiti di tab.A della legge 319/86; qualora le acque risultino inquinate saranno avviate al trattamento nell'impianto;
 - la potenzialità dell'impianto deve essere ridotta a 30.000 m³/a;
 - non devono essere stoccati o trattati reflui o fanghi provenienti da industrie conciarie;
 - tutti i serbatoi di stoccaggio dei reflui da trattare e quelli dei reagenti devono essere posti in aspirazione;
 - deve essere predisposto un idoneo impianto antincendio su tutta l'area che dovrà essere protetta dalle scariche atmosferiche;
 - le pareti del capannone di stoccaggio dei fusti devono essere tamponate e dotate di idonee aperture che consentano la circolazione dell'aria; dovranno essere installati portoni;
 - sul colmo della copertura devono essere realizzate idonee aperture, protette dalle intemperie, che assicurino la ventilazione naturale del capannone;
 - nel capannone dovrà essere realizzato il sistema di illuminazione interna antideflagrante, dovrà essere previsto un sistema di rilevamento dei fumi e degli idrocarburi totali, il tutto collegato con la direzione dell'impianto e con allarme ripetuto presso l'abitazione del responsabile tecnico dell'impianto stesso;
 - all'esterno del capannone, alle due testate, dovranno essere installate docce di sicurezza e lavaocchi che dovranno essere installati anche presso i serbatoi di stoccaggio dei reflui e nei pressi dei serbatoi reagenti;
 - dovrà essere eseguito, in accordo con Provincia e U.L.S.S., il monitoraggio ambientale periodico dei locali di lavorazione all'interno dei quali possono verificarsi emissioni gassose;

VISTO il parere del Ministero Beni Culturali e Ambientali trasmesso con nota del 21.1.91 con cui si osserva che il paesaggio

circostante è caratterizzato da impianti e fabbricati di tipo industriale, che il progetto non produce sul luogo impatti visivi ed estetici negativi ed esprime in conclusione parere favorevole;

ESAMINATE le seguenti istanze e osservazioni ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata:

- interrogazioni parlamentari on. Ceruti 2.4.90 e on. Palmieri 5.7.90;
- nota documentata dal Comitato di quartiere di Sant'Agostino del 11.10.1990 e 15.5.1991;
- nota del comune di Vicenza 6.7.1990;
- nota di trasmissione di O.d.G. del Consiglio di Circostrizione n. 7 di Vicenza del 24.7.90;
- nota documentata dell'Ass. ai LLPP di Vicenza del 31.7.90;
- telegramma on. Fincato e altri 12.10.90;

che in sintesi riguardano i seguenti problemi:

- rischio di inquinamento per l'abitato di S. Agostino da industrie insalubri di prima classe; vicinanza di consistente nucleo residenziale e di un sistema viario di intensa percorrenza;
- zona soggetta a esondazioni del torrente Retrone;
- presenza nella zona di pozzi artesiani che attingono dalla falda sottostante per uso civile, con insufficiente indagine degli aspetti idrogeologici del sito e dei consumi idrici dell'impianto;
- zona soggetta ad inversione termica e ristagno d'aria per 6 mesi l'anno; carenza di dati di emissione dagli impianti di abbattimento degli odori;
- percezione di odori molesti da parte dei residenti in zona;
- zona di pregio ambientale;
- zona delimitata da arterie di intenso traffico;
- assenza di fascia di rispetto circostante l'area destinata all'impianto;
- parere negativo sulla accettabilità degli scarichi ECOVENETA all'impianto di depurazione di S. Agostino, espresso dal responsabile dell'impianto stesso e non verificata dal proponente;
- assenza di sistema di monitoraggio delle emissioni (liquide e aeriformi);
- assenza di analisi dei rischi;
- parere (interlocutorio) negativo del Comune di Vicenza con giudizio positivo relativamente al processo di trattamento ed alle relative fasi, in relazione alla perizia del progettista e all'esperienza maturata nella gestione dell'impianto esistente, sebbene si lamenti



Il Ministro dell'Ambiente

- anche il non rispetto sempre e comunque delle precedenti condizioni autorizzative da parte della società proponente;
- parere di massima favorevole della Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente, per quanto riguarda il processo di trattamento, le operazioni tecnologiche fondamentali che ne costituiscono le fasi, le categorie e le qualità dei rifiuti, a condizione che il proponente attesti la possibilità dell'impianto di raggiungere allo scarico i limiti di tab. A della legge 319/86;
 - non coinvolgimento della popolazione interessata nelle fasi di elaborazione del progetto e dello studio che ha condotto ad un atteggiamento conflittuale e ad una opposizione totale nei confronti dell'intervento proposto;

VISTO che dette osservazioni sono state considerate dalla Commissione e superate in parte dai chiarimenti forniti dal proponente in ambito istruttorio, in parte nel corso dell'audizione tenutasi in data 29.11.90 con i rappresentanti della popolazione interessata dall'intervento, in parte dalle prescrizioni di seguito precisate;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a impianto di trattamento di rifiuti liquidi da realizzarsi in Comune di Vicenza località zona industriale, presentato da ECOVENETA S.p.A. a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) la potenzialità dell'impianto non può superare 30.000 metri m³ all'anno;
- b) non possono essere stoccati o trattati reflui o fanghi provenienti da industrie conciarie;
- c) l'effluente liquido dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tabella A della legge 319/86. Ritenuto tuttavia inutile, anzi dannoso, che tale effluente sia immesso nel collettore fognario principale per essere ulteriormente trattato

nell'impianto centralizzato (infatti ciò provocherebbe una diminuzione di parametri idraulici a livello inaccettabile per un impianto già obsoleto) l'effluente dell'impianto proposto dovrà essere sversato nello stesso punto in cui è sversato l'effluente dell'impianto centralizzato tramite una tubazione messa in opera dalla stessa Società: ciò consentirà un controllo suppletivo dell'effluente dell'impianto;

- d) sulla tubazione di scarico dovrà essere inserita una stazione di monitoraggio in grado di poter misurare in continuo almeno i seguenti parametri: pH, conducibilità, potenziale redox, cianuri;
- e) sulla stessa tubazione dovrà essere installato un TOC per la verifica del Carbonio organico in uscita e quindi del BOD5 dopo aver trovato la correlazione tra i due parametri succitati;
- f) dovrà essere prevista una vasca per effettuare test di ittiotossicità;
- g) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera dovrà essere previsto un opportuno strumento (TOC, GC) dotato di allarme che consenta di monitorare l'avvenuto esaurimento delle colonne di carbone attivo;
- h) dovrà essere approntato, con la supervisione degli organi territoriali di controllo, un piano per le eventuali situazioni di emergenza, che tra l'altro individui chiaramente le modalità e i mezzi di intervento, nonché le relative responsabilità;
- i) vengano rispettate, ove non già modificate dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti, le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente nella seduta del 12.10.90 richiamato in narrativa, concernenti: i parametri da controllare al momento del ricevimento dei rifiuti; la raccolta delle acque bianche; le caratteristiche costruttive del capannone di stoccaggio dei fusti (tamponature, aperture, chiusure, illuminazione antideflagrante, sistemi di allarme, rilevamento fumi e idrocarburi); la predisposizione di impianto antincendio; l'istallazione di docce di sicurezza e lavaocchi; il monitoraggio ambientale periodico dei locali di lavorazione;



Il Ministro dell'Ambiente

- 1) l'impianto non potrà entrare in esercizio fin quando non sarà funzionante il costruendo canale scolmatore, a meno che in assenza della realizzazione del medesimo la Regione assicuri l'attuazione di misure alternative che offrano uguali livelli di garanzia circa il potenziale rischio di esondazioni di carattere eccezionale;

D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Veneto, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato a ECOVENETA S.p.A. ed alla Regione Veneto, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 22 AGO. 1993

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

PV

LP